



**COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
VIA ALBANA N.91, 81055
SANTA MARIA CAPUA VETERE**

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA - VARI RAMI - DAL 31.12.2025 AL 31.12.2027**

**IL RUP
DOTT. ALESSIO TUFARIELLO**

**IL DIRIGENTE
DOTT.SSA GIACOMINA GIUSTINO**

SOMMARIO

1. PREMESSE
2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 2.1 DOTAZIONI TECNICHE
 - 2.2 IDENTIFICAZIONE
3. DOCUMENTI DI GARA
 - 3.1 CHIARIMENTI
 - 3.2 COMUNICAZIONI
4. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO E SUDDIVISIONI IN LOTTI
 - 4.1 DURATA
 - 4.2 REVISIONE PREZZI
 - 4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
 - 4.4 CONTABILIZZAZIONE
 - 4.5 PAGAMENTO
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
 - 6.1 SELF CLEANING
 - 6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
 - 7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 7.3.1 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
 - 7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
 - 7.4.1 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 7.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
 - 7.5 DICHIARAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI APPLICABILI ALL'APPALTO
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 IMPOSTA DI BOLLO
 - 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
 - 15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE: PER I SOGGETTI ASSOCIATI
16. OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
21. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
25. ACCESSO AGLI ATTI
26. CLAUOLA BROKER
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative:

- alle modalità di partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice), indetta dal Comune di Santa Maria Capua Vetere (di seguito Ente);
- alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i servizi di copertura assicurativa.

La procedura in oggetto è stata disposta con Determinazione RG n.1531 del 10/07/2025 ed indetta mediante bando di gara, pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sul TED, ai sensi dell'art. 84, co.1 del Codice e dell'Allegato II.7 del Codice.

La procedura in oggetto non ha carattere transfrontaliero.

L'Ente, al fine di assicurare i rischi connessi all'espletamento della propria attività, ha disposto di indire la presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 Codice, suddivisa in 8 (otto) lotti, per l'affidamento dei servizi assicurativi di seguito dettagliati.

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o per tutti i lotti.

N° LOTTI	DESCRIZIONE LOTTO	CIG
1	RCT/RCO	B793F3921F
2	ALL RISKS	B793F3A2F2
3	RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE	B793F3B3C5
4	INFORTUNI	B793F3C498
5	TUTELA LEGALE	B793F3D56B
6	KASKO	B793F3E63E
7	CYBER RISKS	B793F3F711
8	RCA+ARD	B793F407E4

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, l'intera procedura di gara sarà gestita mediante Piattaforma Telematica accessibile attraverso il Portale disponibile all'indirizzo <https://santa-maria-capua-vetere.acquistitelematici.it/>.

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

La durata dell'appalto è pari a 2 (due) anni, decorrenti dal 31.12.2025 e la durata massima della procedura è di 9 mesi ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice, come previsto dall'art.17, co.3, del Codice.

Ai sensi dell'art.88, co.1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://santa-maria-capua-vetere.acquistitelematici.it/>.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Alessio Tufariello, giusto Decreto di Nomina prot. n. 35054 del 30.06.2025; Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Giacomina Giustino.

Tel. 0823/813220.

Pec: protocollo@santamariacv.postecert.it.

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Santa Maria Capua Vetere.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema Telematico, mediante il quale verranno gestite le fasi della procedura. L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;

- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e al Disciplinare Telematico.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel Disciplinare Telematico.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di avere effettuato la registrazione telematica al sistema mediante utilizzo di credenziali univoche o, a partire dal 1° gennaio 2024, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

2.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso la registrazione telematica al sistema mediante utilizzo di credenziali univoche o, a partire dal 1° gennaio 2024, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i documenti e gli elaborati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Capitolati tecnici;
- Documento di gara unico europeo – DGUE;
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni requisiti – allegato n. 1;
- Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti di coassicuratori, imprese partecipanti al raggruppamento, consorzio – allegato n.1bis;
- Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria (avvalimento) - allegato n. 2;
- Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese / coassicurazione - allegato n.3;
- Protocollo di Intesa per la condivisione dei documenti concernenti gli appalti pubblici tra la Prefettura di Caserta, il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Comune di Santa Maria Capua Vetere e la Camera di Commercio di Caserta – allegato 4;
- Protocollo di Legalità in materia di Appalti – allegato 5;
- Dichiarazione assenza conflitti di interessi – allegato 6;
- Dichiarazione familiari maggiorenni conviventi, ai sensi dell'art.83, comma 3, del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. e del protocollo di legalità – allegato 7;
- Disciplinare Telematico- allegato 8;
- Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere – allegato 9.
- Modelli di Offerta Economica.

3.1 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti potranno essere presentate entro il 04/08/2025 alle ore 10.00 mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate nei termini sono fornite in formato elettronico entro il 07/08/2025, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 88 del Codice, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a monitorare costantemente la sezione della per l'acquisizione delle comunicazioni pubblicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D. lgs. n.36/2023 e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di S. Maria C. V. e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati se resi attraverso la Piattaforma Telematica.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della Piattaforma Telematica dovranno essere tempestivamente segnalati al Rup alla pec: protocollo@santamariacv.postecert.it; diversamente, il Comune di S. Maria C.V. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della presente procedura è finalizzato all'affidamento dei servizi assicurativi.

I servizi assicurativi andranno eseguiti in conformità alle condizioni disciplinate dai singoli capitolati di polizza allegati alla documentazione di gara.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad €516.000,00 ed è esente da IVA e comprensivo di imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge.

L'appalto è suddiviso in n. 8 (otto) lotti come meglio dettagliato nella tabella di seguito:

N° LOTTI	DESCRIZIONE LOTTO	CIG	IMPORTO LORDO ANNUALE	IMPORTO	DI CUI PER	IMPORTO PROROGA	IMPORTO TOTALE
				LORDO A BASE DI GARA PER L'INTERO PERIODO DI 2 ANNI	MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO		
1	RCT/RCO	B793F3921F	€ 160.000,00	€ 320.000,00	3.168,32 €	€ 80.000,00	€ 400.000,00
2	ALL RISKS	B793F3A2F2	€ 40.000,00	€ 80.000,00	792,08 €	€ 20.000,00	€100.000,00
3	RC PATRIMONIALE COLPA L.	B793F3B3C5	€ 15.000,00	€ 30.000,00	297,03 €	€ 7.500,00	€ 37.500,00
4	INFORTUNI	B793F3C498	€ 5.000,00	€ 10.000,00	99,01 €	€ 2.500,00	€12.500,00
5	TUTELA LEGALE	B793F3D56B	€15.000,00	€ 30.000,00	297,03 €	€ 7.500,00	€ 37.500,00
6	KASKO	B793F3E63E	€ 3.000,00	€ 6.000,00	59,41 €	€ 1.500,00	€ 7.500,00
7	CYBER RISKS	B793F3F711	€ 5.000,00	€ 10.000,00	99,01 €	€ 2.500,00	€12.500,00
8	RCA+ARD	B793F407E4	€ 15.000,00	€ 30.000,00	297,03 €	€ 7.500,00	€ 37.500,00

Ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Codice, la suddivisione in lotti è avvenuta con l'utilizzo del criterio qualitativo/quantitativo.

La stima della base d'asta per i diversi lotti è stata effettuata in relazione all'andamento dei sinistri registrati negli ultimi 5 anni, al numero delle teste assicurate e al correlato monte retributivo riferito al 2024.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0.00 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) in quanto sussiste, per la tipologia di servizio, assenza di rischi: pertanto, non si rende necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato con cadenza annuale.

Tutte le spese ed incombenze fiscali inerenti al contratto di appalto e la fase esecutiva sono a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti, i quali, all'atto della stipula, dovranno versare, ai sensi dell'art.18, D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.4 al Codice, le relative somme.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti si precisa che il costo della manodopera è stato stimato per ciascun lotto secondo una incidenza pari 0,1% del premio. Tali costi, infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) ed hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

Il costo della manodopera non è soggetto a ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA 2022 – 2024.

Qualora sia applicato un contratto collettivo differente, l'aggiudicatario deve dimostrare che siano garantite le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dal 31.12.2025 con scadenza al 31.12.2027.

Il Responsabile Unico del Progetto potrà dare avvio all'esecuzione del contratto anche prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

4.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b, si utilizza la variazione, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente all'istanza, calcolata mediante l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), elaborato dall'ISTAT.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (max 180 gg) se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, commi 10 e 11, del Codice. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La sostituzione dell'operatore economico aggiudicatario della procedura è possibile, oltre che per i casi previsti all'art. 120, comma 1, lett. d), punti 2 e 3, del Codice, anche quando la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice o si dia luogo alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 122 del Codice. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la S.A. può chiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.4 CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione del servizio avrà luogo mediante l'emissione del Certificato di Avvenuta Prestazione sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dall'impresa aggiudicataria del servizio.

Si rappresenta che, a far data dall'01.01.2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi alle prestazioni rese per il Committente, dovranno essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire.

Il "codice destinatario" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è ERIICS e le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Santa Maria Capua Vetere, Via Albana 91, 81055, SANTA MARIA CAPUA VETERE CE

P.IVA: 00136270618

Ogni fattura dovrà presentare il codice CIG e l'oggetto dell'affidamento.

4.5 PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato per il tramite del broker incaricato così come indicato nei capitolati di gara ai quali si rinvia.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti di cui agli artt. 65, 67 e 68 del Codice (anche in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del c.c.) che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, a pena di esclusione dalla gara, non versino in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice e che siano in possesso dei requisiti di ordine speciale riportati al par. 7. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del codice. Le Compagnie di assicurazione possono presentare offerta tramite la propria Direzione Generale. In alternativa, è consentita la partecipazione da parte di una Rappresentanza Generale oppure di una Gerenza oppure di una Agenzia a ciò autorizzata dalla propria Direzione Generale. Non è pertanto consentita la partecipazione di più Rappresentanze generali o più gerenze o più agenzie appartenenti alla medesima Compagnia di assicurazione.

L'operatore economico che partecipa in Coassicurazione/R.T.I. dovrà dichiarare la quota di rischio che assumerà e/o la parte di servizio (specifica prestazione) che eseguirà.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice (Cause di esclusione non automatica) è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF CLEANING

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Sono altresì esclusi gli operatori economici che non abbiano sottoscritto per accettazione le clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto delle stesse clausole costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali di seguito indicati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigiano e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settore di attività oggetto della procedura.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- b) essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero Industria o IVASS all'esercizio di attività assicurativa nel territorio nazionale, nei rami assicurativi oggetto dei lotti della presente procedura ai sensi del D.lgs. n. 209/2005.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 – del D.lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;
- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 - comma 2 – del d.lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara e segnatamente:

a) Raccolta Premi riferita ad ogni lotto per il quale si intende partecipare e complessivamente agli ultimi n.3 (TRE) esercizi finanziari disponibili di un importo pari euro 30.000.000,00 ridotti ad euro 10.000.000,00 per il ramo TUTELA LEGALE; tale requisito è richiesto per valutare l'esperienza del partecipante nello specifico settore.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 100 del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Qualora l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio: servizi analoghi a quelli per il lotto per il quale si presenta offerta, di importo complessivo minimo pari all'importo annuo posto a base di gara per il lotto per il quale si presenta offerta.

La comprova del requisito è fornita:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETI DI IMPRESE, GEIE

Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.3.1 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale sono:

a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settore di attività oggetto della procedura di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

b) il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 7.1. lett. b deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE, e da ciascuna società coassicurata;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale sono:

- a) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. a), relativo al possesso di una raccolta premi di ogni singolo lotto per il quale si intende partecipare o, in caso di società mutua di assicurazione, deve essere posseduto da ciascun componente del RTI, Consorzio Ordinario, GEIE, e da ciascuna società coassicurata.
- b) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.2. lett. b) relativo al possesso del requisito di servizi analoghi, deve essere posseduto dalla mandataria nel caso di RTI e/o da almeno una società coassicurata.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Per quanto concerne i consorzi, di seguito si dettaglia la disciplina dei requisiti da possedere.

7.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale sono:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settore di attività oggetto della procedura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 7.1 lett.b deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice si dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.5 DICHIARAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI APPLICABILI ALL'APPALTO

- **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI**

L'operatore economico dovrà assumere ed accettare gli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità allegato al presente Disciplinare, sottoscrivendolo (digitalmente). Ai sensi dell'articolo 83 bis del D. Lgs 159/2011, il mancato rispetto del Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

- **PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI CONCERNENTI GLI APPALTI PUBBLICI TRA LA PREFETTURA DI CASERTA, IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, IL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E LA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA;**

L'operatore economico dovrà assumere ed accettare gli obblighi previsti dal Protocollo di Intesa per la condivisione dei documenti concernenti gli appalti pubblici allegati al presente Disciplinare, sottoscrivendolo digitalmente.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1. lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione Appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 e quelli di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

L'esecuzione dei servizi non potrà essere affidata in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2,00% del valore complessivo, per ogni lotto, dell'appalto a cui si partecipa e, precisamente, dell'importo posto a base di gara per la durata di 24 mesi. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice per ogni singolo lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>;

Si raccomanda, inoltre, di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, ovvero a tutte le imprese in coassicurazione che partecipano alla gara;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice e allegato II.13, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125, EMAS, UNI ISO 45001, SA8000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione e nel D.G.U.E il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

È previsto il contributo per i concorrenti in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il solo LOTTO 1 RCT/RCO pari ad € 33,00.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.A.C. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio è escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di Coassicurazione/R.T.I./Consorzio costituiti o costituendi, il versamento è effettuato a cura dell'Impresa delegataria/mandataria.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica. Pertanto, non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive, ove richieste, si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La documentazione presentata in copia deve essere prodotta ai sensi del d.lgs. n.82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/08/2025 a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;

- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la Piattaforma.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 2.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files firmati digitalmente con i seguenti formati .pdf e .p7m e files non firmati digitalmente con qualsiasi estensione (.doc, .pdf, xls, png, zip, rar, etc.).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 2, le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma sono consultabili solo dopo aver eseguito la registrazione e l'accesso sul Disciplinare Telematico.

L'"OFFERTA" si compone di:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni della Piattaforma. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante la piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni ed i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione redatti in lingua diversa dall'italiano devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art.101, comma 4, del D.lgs. 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze, l'incompletezza e ogni altra irregolarità formale della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5-10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare, nella specifica sezione, la seguente documentazione amministrativa:

- Documento di gara unico europeo – DGUE;
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni requisiti – allegato n. 1;
- Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti di coassicuratori, imprese partecipanti al raggruppamento, consorzio – allegato n.1bis- (allegare se del caso);
- Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria (avvalimento) - allegato n. 2 - (allegare se del caso) ;
- Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese / coassicurazione - allegato n.3 - (allegare se del caso);

- Protocollo di Intesa per la condivisione dei documenti concernenti gli appalti pubblici tra la Prefettura di Caserta, il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Comune di Santa Maria Capua Vetere e la Camera di Commercio di Caserta – allegato n.4;
- Protocollo di Legalità in materia di Appalti – allegato n.5;
- Dichiarazione assenza conflitti di interessi – allegato n.6;
- Dichiarazione familiari maggiorenni conviventi, ai sensi dell'art.83, comma 3, del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. e del protocollo di legalità- allegato n.7;
- Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere – allegato n.9;
- GARANZIA PROVVISORIA emessa e firmata digitalmente conforme allo schema tipo di cui al decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193;
- Ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero, per gli operatori economici stranieri, ricevuta del bonifico bancario.

15.1 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere presentate nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta, altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti vanno altresì prodotti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti vanno altresì prodotti:

-dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica vanno altresì prodotti:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, vanno altresì prodotti:

(a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

c) Nell'ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:

- 1) le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;
- 2) l'impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e dei Capitolati Tecnici;
- 3) le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto cui intende partecipare, la documentazione economica, utilizzando il modello "Modulo Offerta economica", predisposto dalla Stazione appaltante, nella specifica sezione della Piattaforma.

L'offerta economica così come indicato nell'art. 15.1 dovrà essere accompagnata dall'imposta di bollo.

L'offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base d'asta di gara (premio lordo intero periodo 24 mesi) per ogni singolo lotto.

Nell'offerta economica, inoltre, l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di discordanza tra il prezzo offerto, espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà considerato quello più conveniente per la stazione appaltante.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (es. sconto offerto 5,012 sarà preso in considerazione 5,01).

Si precisa che non saranno ammesse offerte in rialzo sulla base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, calcolato sulla base dello sconto unico percentuale più alto da applicare sull'importo posto a base di gara, per ogni singolo lotto. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica si svolgerà nel giorno e con le modalità che saranno comunicate agli operatori economici partecipanti per il tramite della Piattaforma telematica.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità, almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Alle sedute pubbliche potranno assistere i concorrenti offerenti tramite un proprio incaricato munito di apposita delega.

Il nominativo dell'incaricato, unitamente ad un atto di delega debitamente firmato e alla copia di un documento di identità della persona delegata, dovrà essere comunicato, via e-mail, all'indirizzo del Comune di S. Maria C. V.: protocollo@santamariacv.postecert.it entro le ore 12,00 del giorno lavorativo antecedente a quello fissato per la seduta.

Ai soggetti incaricati verranno comunicate, all'indirizzo e-mail indicato nella delega, le modalità di collegamento da attivare per poter partecipare alla stessa seduta.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP, alla presenza di testi della Stazione Appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dalla piattaforma e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminate le operazioni di verifica dei contenuti della documentazione amministrativa, si provvede a formare l'elenco dei concorrenti ammessi alle fasi successive e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi specificando, per questi ultimi, le relative motivazioni.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P., alla presenza di testi della Stazione Appaltante, riunito in seduta pubblica – la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema – procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche per l'esame e la verifica delle stesse.

Di seguito, in seduta riservata, si procederà:

1. all'esame e verifica delle offerte economiche;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo la esclusione dei concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 95 comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla busta amministrativa ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- inammissibilità, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull'aggiudicatario.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati FVOE istituita presso l'ANAC.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore ai cinque, sarà effettuata la valutazione ai sensi dell'art. 110 del Codice sull'offerta prima in graduatoria, qualora il ribasso proposto sia pari o superiore alla soglia individuata applicando il metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

In particolare, il R.U.P. chiede all'operatore economico interessato l'analisi dei costi e degli altri elementi giustificativi del prezzo offerto. A tal fine assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta; esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, qualora le stesse vengano ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro; al termine delle proprie attività, predisporre un verbale con una proposta riguardante la congruità o meno dell'offerta.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La stazione appaltante dopo aver esaminato la proposta, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

All'esito positivo delle verifiche, si dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 e 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto ed è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 107, co.2, del Codice, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il Contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta:

- a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

- a verificare il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.A.C., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), b), c), d) e salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, ove esistenti, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice; comunica, altresì, prima dell'inizio della prestazione, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, la denominazione del subcontraente, l'importo e l'oggetto del medesimo.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico delle stesse, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nel sito al seguente indirizzo <https://municipium-imagesproduction.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/6500/allegati/Sito%20Web/Statuto%20e%20Regolamenti/codice-comportamento-dipendenti-04-2023.pdf>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è regolato dalla previsione di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 36 del 2023 in virtù di quanto stabilito dall'art. 225, comma 2, del Codice.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Il diritto di accesso agli atti è differito:

- a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) in relazione alle offerte, fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il diritto di accesso agli atti è escluso:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, nei limiti di quanto previsto dal comma 6 del sopra richiamato art.35 laddove precisa che "è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto";
 - b) ai pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - c) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaborare utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore della piattaforma.
- Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

26. CLAUOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo MAG S.p.A., con sede legale in Roma, delle Tre Madonne n.12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. e in particolare:

Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.

Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti al rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.

Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs. 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.

Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto al 5% per RAMI RCA e 10% per RAMI DIVERSI DA RCA per altri rami, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.

Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.


27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Piazza Municipio, 64, 80126, NAPOLI.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679)

Si veda l'allegata informativa che dovrà essere sottoscritta digitalmente in segno di accettazione

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Alessio Tufariello



Il Dirigente
Dott.ssa Giacomina Giustino



